

SCUOLA

SAN GIORGIO



# STATUTO ORGANICO DELL'ENTE

approvato dall'Assemblea dei Soci  
con delibera n. 07/2002 in data 11.07.2002

Il Segretario

*Paolo Moro*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

**SCUOLA MATERNA**


*"San Giorgio"*

VIA GRIGIONI N. 11

28041 ARONA - MERCURAGO (NO)

Partita I.V.A. n. 00472850031

Via Grigioni, 11 - 28041 Arona Località Mercurago (NO) - tel. 0322/46554  
partita IVA n. 00472850031



Capo I  
ORIGINE, SCOPO DELL'ENTE E PATRIMONIO.

ART. 1

PRINCIPI GENERALI

1. - Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente.

ART. 2

ORIGINE, DENOMINAZIONE E SEDE DELL'ENTE.

1. - L'Ente è sorto come "Asilo Infantile di Mercurago" per iniziativa del Sig. Ettore Vercellis, donatore del terreno (rogito Notaio Cleto Becatti in data 18.12.1905, rep. n. 1610), e con il concorso di tutta la popolazione mercuraghese che prestò gratuitamente la propria opera per la costruzione dell'edificio; con le oblazioni private, mediante il contributo del Comune e dei Soci, e con le rette dei bambini iscritti, incominciò a funzionare nel febbraio del 1911.

2. - Fu riconosciuto Ente Morale con R.D. 16.03.1936, n. 777, e, successivamente, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20.12.1978 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.1978, n. 360, è stato dichiarato Ente educativo religioso.

3. - In esecuzione del verbale dell'Assemblea dei Soci del 30.05.1994 e della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 04/94 del 07.06.1994, e in seguito all'approvazione da parte della Giunta Regionale del Piemonte avvenuta con D.G.R. n. 127 - 43116 in data 13.02.1995, l'Ente ha assunto la denominazione attuale di "Scuola Materna San Giorgio".

4. - E' divenuto Scuola paritaria ai sensi della Legge 10.03.2000, n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2000/2001, con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione - Servizio per la Scuola Materna prot. n. 488/3579 del 28.02.2001.

5. - Dalle origini, la Scuola Materna San Giorgio ha sede in Mercurago di Arona - provincia di Novara, in Via Grigioni n. 11.

ART. 3

FINALITÀ DELL'ENTE.

1. - La Scuola Materna non ha fini di lucro.

2. - Scopo dell'Ente è concorrere all'educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo e sociale delle bambine e dei bambini aventi età compresa tra i tre ed i sei anni, residenti in Arona e nei Comuni limitrofi, promuovendone le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento secondo la visione cristiana della vita e nel rispetto dell'orientamento educativo dei genitori.

3. - Assicurando un'effettiva eguaglianza delle opportunità educative e contribuendo alla formazione integrale delle bambine e dei bambini, la Scuola Materna, nella sua autonomia e unitarietà didattica e pedagogica, rappresenta la continuità educativa con il complesso dei servizi all'infanzia e con la scuola primaria.

#### ART. 4

##### PATRIMONIO.

1. - Per il perseguimento dei fini statuari e per garantirne il funzionamento, l'Ente dispone di un patrimonio costituito dai seguenti beni immobiliari:

- a) patrimonio costituito dall'immobile in cui è svolta l'attività istituzionale dell'Ente, situato in Comune di Arona (provincia di Novara), località Mercurago - Via Grigioni n. 11, censito al N.C.T. - Area Enti Urbani al foglio n. 25 particella n. 15, per una superficie di mq 1.430, e al N.C.E.U. - partita n. 414 al foglio n. 25 particella n. 15 categoria B/1 classe 3, per una consistenza di mc 2.000;
- b) beni immobili e mobili, nonché elargizioni e/o contributi che perverranno a qualsiasi titolo da parte di Enti pubblici e privati e da persone fisiche, espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

#### ART. 5

##### MEZZI FINANZIARI DI CUI L'ENTE DISPONE.

1. - Per l'adempimento dei propri scopi, l'Ente dispone delle seguenti entrate:

- a) quote dei Soci;
- b) rette pagate dai genitori dei bambini iscritti;
- c) contributi degli Enti Pubblici (Regione, Centro Servizi Amministrativi provinciale, Comune), erogati in base alle vigenti norme in materia;
- d) ogni eventuale contributo e/o elargizione di Terzi destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

2. - L'Ente può stipulare convenzioni economiche con Enti pubblici e/o privati.

#### ART. 6

##### ORGANI DELL'ENTE.

1. - Sono Organi dell'Ente:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Revisore Contabile.



11 luglio 2002

pagina 2

IL SEGRETARIO

*Fede Morel*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*



Capo II  
DEI SOCI E DELL'ASSEMBLEA.

ART. 7

I SOCI.

1. - Sono Soci tutti coloro i quali avendone fatto richiesta si impegnano a versare la quota annuale di associazione.
2. - Tutti i Soci vengono iscritti nel relativo Libro dei Soci.
3. - I Soci hanno diritto a partecipare alle Assemblies e ad esprimere il loro voto secondo quanto stabilito dal presente Statuto.
4. - Viene meno la condizione di Socio nei seguenti casi:
  - per decadenza, quando non è in regola con il versamento della quota associativa annuale;
  - per dimissioni volontarie;
  - per esclusione conseguente a comportamenti del Socio in contrasto con gli obiettivi educativi della Scuola, da deliberarsi a cura dell'Assemblea dei Soci.
5. - I Soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 8

L'ASSEMBLEA DEI SOCI.



1. - Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono:
  - elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione;
  - approvazione del Bilancio;
  - deliberazione in merito all'esclusione dei Soci;
  - modificazione dello Statuto;
  - formulazione del proprio parere su ogni altro argomento sottoposto al suo giudizio;
  - scioglimento dell'Ente.
2. - Ogni anno, entro il mese di giugno, si terrà l'Assemblea Generale dei Soci, nella quale:
  - il Consiglio di Amministrazione relazionerà in merito all'andamento finanziario e alle attività svolte dalla Scuola Materna durante l'anno trascorso;
  - i Soci esamineranno ed approveranno il Bilancio dell'Ente.
3. - L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale dell'Ente.
4. - I Soci sono convocati in assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in prima ed in seconda convocazione, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

IL SEGRETARIO  
*Fede Morel*

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

~~REGIONE PIEMONTE~~

5. - L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e con l'elenco delle materie da trattare. Esso deve essere comunque affisso anche sulla porta dell'Ente.
6. - L'Assemblea si riunirà altresì ogni qualvolta verrà convocata o per iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o su istanza scritta e motivata di almeno un decimo dei Soci. La data dell'Assemblea deve essere fissata entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta.
7. - Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei Soci. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno diritto di voto.
8. - Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
9. - Le deleghe presentate concorrono a formare il numero legale.
10. - Ogni Socio può rappresentare una sola delega.
11. - Ogni Socio ha diritto ad un voto e può delegare il suo voto ad un altro Socio per iscritto.
12. - Le votazioni possono avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto nel caso di deliberazioni concernenti persone.
13. - Nelle votazioni per appello nominale, a parità di voti, prevale quello del Presidente dell'Assemblea.
14. - I processi verbali delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei Soci devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario incaricato di redigerli, entrambi eletti di volta in volta dall'Assemblea stessa.



11 luglio 2002

IL SEGRETARIO  
*(firma)*

IL PRESIDENTE  
*(firma)*

pagina 4

*(firma)*



Capo III  
DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 9

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DURATA IN CARICA DELLO STESSO.

1. - La Scuola Materna è retta da un Consiglio di Amministrazione costituito da n. 7 (sette) Membri, di cui n. 6 (sei) eletti dall'Assemblea dei Soci e n. 1 (uno), Membro di diritto, rappresentato dal Parroco pro-tempore della Comunità parrocchiale di cui la Scuola Materna fa parte.
2. - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni e si rinnova integralmente alla fine di ogni quadriennio. I Membri possono essere riconfermati senza soluzione di continuità.
3. - Il Consiglio ha facoltà di cooptare persone esperte in determinati settori, fino ad un massimo di sei, non aventi però diritto di voto.

ART. 10

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. - Sono eletti Consiglieri coloro che ottengono la maggioranza prevista dall'art. 8 - comma 7.
2. - A parità di preferenze, viene eletto Consigliere il Socio più anziano di età.
3. - Nel caso in cui, nel primo scrutinio, non risultassero eletti tutti i Membri previsti all'art. 9, si procederà ad ulteriori scrutinii di ballottaggio fra coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.



11 luglio 2002

IL SEGRETARIO

*fade moro*

IL PRESIDENTE

*1 / 1. 3/4*

pagina 5

*6*

## Capo IV

### ADUNANZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

#### ART. 11

##### FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. - Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima seduta, elegge:
  - il Presidente ed il Vice Presidente, nominati tra i componenti del Consiglio;
  - il Segretario-Tesoriere, nominato o tra i componenti del Consiglio o anche al di fuori dello stesso.
2. - Le cariche sociali sono gratuite, salvo eventuali rimborsi spese da deliberarsi a cura del Consiglio di Amministrazione. Nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione può, a qualsiasi titolo, percepire assegni o remunerazioni di sorta sul bilancio dell'Ente.
3. - Decadono dalla carica di Consigliere coloro i quali:
  - rassegnano le dimissioni;
  - non intervengono alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive.
4. - La decadenza dalla carica di Consigliere è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.
5. - Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto è sostituito dal Socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti, ossia, nell'ordine, dal primo escluso dalla nomina a Consigliere. Il surrogato entra subito in carica e vi rimane per tutto il tempo in cui avrebbe dovuto normalmente rimanervi il Consigliere sostituito.
6. - Il Consiglio di Amministrazione, alla fine del suo mandato, indice, in sessione autunnale, le votazioni per l'elezione del nuovo Consiglio che avverrà a scrutinio segreto su lista aperta contenente i nominativi dei Soci che hanno presentato la loro candidatura.
7. - Tutti i Soci sono eleggibili.
8. - Per le elezioni viene allestito un seggio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori.
9. - Delle operazioni di votazione e di scrutinio viene redatto il relativo verbale.

#### ART. 12

##### ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.
2. - Le adunanze ordinarie hanno luogo periodicamente e almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente.
3. - Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni qualvolta lo richiedano motivi particolari o d'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. Il Presidente è tenuto a fissare la data delle riunioni entro venti giorni dalla data della richiesta.

11 luglio 2002

pagina 6

IL SEGRETARIO

*Paolo Mora*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

*[Signature]*



4. - Per le deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti degli Interventuti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. - Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali; dette deliberazioni devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

6. - Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### ART. 13

#### ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) vigila e collabora con il personale educativo della Scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;
- b) provvede all'amministrazione della Scuola e al suo regolare funzionamento;
- c) redige il bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- d) elabora ed approva il regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo;
- e) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo Statuto;
- f) provvede all'assunzione e alla disciplina del personale;
- g) stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;
- h) stabilisce le rette di frequenza degli alunni;
- i) delibera l'accettazione o il rifiuto di lasciti, lami, donazioni;
- j) delibera in merito agli acquisti e alle alienazioni dei beni immobili e mobili;
- k) delibera, in genere, su quanto non di competenza dell'Assemblea dei Soci.



### ART. 14

#### ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

1. - Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta:

- a) la rappresentanza legale della Scuola Materna;
- b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) convocare annualmente l'Assemblea dei Soci;
- d) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione;
- e) vigilare e dirigere tutta l'attività dell'Ente e firmare la corrispondenza e gli atti d'ufficio;
- f) sottoscrivere con il Segretario-Tesoriere gli ordini d'incasso e di pagamento;



- g) sottoscrivere i contratti deliberati con persone, Enti e/o Istituzioni;
- h) rappresentare l'Ente in giudizio, in tutti i relativi atti, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti, ed avanti le Autorità Amministrative;
- i) assumere, in caso di urgenza, i provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio di Amministrazione.

2. - In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne farà le veci e ne disimpegnerà le funzioni il Vice Presidente o, in difetto di questo, il Consigliere di maggiore anzianità di appartenenza al Consiglio e, a pari anzianità di appartenenza, il Consigliere più anziano di età.

**ART. 15**

**ATTRIBUZIONI DEL SEGRETARIO-TESORIERE DELL'ENTE.**

1. - Al Segretario-Tesoriere dell'Ente spetta:
- a) la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione;
  - b) la regolare tenuta dei libri contabili e l'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi;
  - c) l'emissione degli ordini di incasso e di pagamento, con il concorso del Presidente (i mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Segretario-Tesoriere se non sono muniti della firma del Presidente);
  - d) la regolare tenuta dell'amministrazione dell'Ente;
  - e) la raccolta e la conservazione degli Atti Ufficiali dell'Ente;
  - f) la tenuta, d'intesa con il Presidente, dei rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme ed il personale responsabile dell'attività educativa della Scuola Materna;
  - g) l'esecuzione, in genere, di tutti i lavori di scritturazione necessari per l'andamento normale dell'Ente.

2. - Per le piccole spese il Segretario-Tesoriere è autorizzato a gestire un fondo economale di cui dare direttamente conto al Presidente.

3. - Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

**ART. 16**

**ATTRIBUZIONI DEL REVISORE CONTABILE.**

1. - La gestione dell'Ente può essere controllata da un Revisore Contabile eletto dall'Assemblea dei Soci tra persone idonee allo scopo e funzionante a norma di legge.

2. - Al Revisore dei Conti spetta:
- a) l'accertamento della regolare tenuta della contabilità sociale;
  - b) la redazione di apposita relazione sul bilancio annuale;



IL SEGRETARIO  
*Fede Moro*

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*



- c) l'eventuale accertamento della consistenza di cassa e dell'esistenza di valori e/o di titoli di proprietà sociale.
- 3. - Il Revisore dei conti può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e di controllo.
- 4. - Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo.
- 5. - Resta in carica per un triennio e non può essere revocato se non per giusta causa.
- 6. - Per quanto non espressamente riportato, valgono le prescrizioni di cui all'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.



11 luglio 2002

IL SEGRETARIO  
*Fazio Moro*

IL PRESIDENTE  
*[Signature]*

pagina 9



Capo V  
DISPOSIZIONI GENERALI.



ART. 17

ESERCIZI ASSOCIATIVI.

1. - Gli esercizi associativi durano dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio di esercizio deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio stesso.

ART. 18

SCIoglimento DELL'ENTE.

1. - La proposta di scioglimento dell'Ente può essere avanzata o dal Consiglio legittimamente in carica e non decaduto, oppure da un terzo dei Soci.
2. - Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole, espresso a scrutinio segreto, di almeno i tre quarti dei Soci ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile.
3. - In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci delibererà in ordine alla devoluzione ad altra Istituzione con finalità analoghe dell'eventuale patrimonio dell'Ente residuo dalla liquidazione di ogni passività.

ART. 19

ADESIONE AD ALTRI ENTI.

1. - Attualmente la Scuola Materna San Giorgio di Mercurago aderisce alla F.I.S.M. - Federazione Italiana Scuole Materne, e fa proprie le norme contenute nel Regolamento Generale delle Scuole Materne aderenti.
2. - La Scuola Materna ha facoltà di associarsi ad altri Enti aventi finalità analoghe.

ART. 20

DISPOSIZIONE FINALE.

1. - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e del Regolamento interno, nonché alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

<b>REGIONE PIEMONTE</b>	
Copia fotostatica conforme all'originale composta di n. 13 fasciate.	
Torino, 28 AGO. 2002	
IL FUNZIONARIO INCARICATO	
Dr. Darlo CRAYOTTO	

11 luglio 2002

IL SEGRETARIO

*Bodo M...*

IL PRESIDENTE

*[Signature]*

pagina 10

*[Signature]*